

rificare. Dobbiamo lasciare libera strada all'applicazione di quello che è stabilito nell'articolo 193 del Codice civile, il quale concede al figlio naturale la facoltà di agire per ottenere gli alimenti nei tre casi specifici dal detto articolo elencati.

In questo modo credo che si otterrebbe l'effetto veramente liberale che si è proposto la Commissione parlamentare quando ha accolto, nella legge, il concetto di maggiore liberalità verso i figli naturali.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Berenini, il quale propone di aggiungere:

« L'assistenza è dovuta, indipendentemente da qualsiasi rapporto di filiazione, al minore o incapace, quando risulti, per accertamento del giudice della tutela, che il cittadino morto in dipendenza dello stato di guerra abbia sempre verso di lui, anche se viventi i genitori legittimi, adempite le obbligazioni imposte ai coniugi riguardo alla prole dall'articolo 138 del codice civile ».

BERENINI. Dopo la risposta che ieri l'onorevole ministro diede, a proposito di estensione dell'assistenza tutelare, riservandosi, e facendo così testimonianza del suo cuore e dei suoi sentimenti, di provvedere col regolamento nei casi degni di pietà, io potrei temere scarsa fortuna per la mia proposta, ma, sia per il luogo ove è posta, sia per il suo contenuto, oso credere che, almeno, una considerazione non indifferente vorranno al riguardo portarle e l'onorevole Peano, relatore della Commissione, e l'onorevole ministro.

La legge, come rilevava mirabilmente e scultoriamente ieri l'onorevole ministro, è una legge di doverosa gratitudine della Patria verso i combattenti, non è semplicemente una legge di pietà e di beneficenza verso gli orfani; essa cerca di comprendere nella categoria di coloro ai quali questo senso di gratitudine della Patria si rivolge, tutti coloro che si possono veramente chiamare orfani, e contempla in primissimo luogo quelli che lo sono per ragione legittima, ma esce altresì fuori dai limiti angusti della legittimità e raccoglie sotto la sua protezione anche altri che a queste condizioni di legittimità non corrispondono, cioè anche gli illegittimi, anche i figli naturali riconosciuti e non riconosciuti.

Di più, la legge va ancora innanzi, e costituisce dopo la morte del genitore famiglie che tali non erano precedentemente,

applicando con una certa restrizione, della quale ha parlato ora con molta sapienza l'onorevole Casalini, tutti i casi contemplati dall'articolo 193 del Codice civile. Ma non solo. Ieri fu sollevata la questione se anche non dovessero essere compresi nella legge i figli adottivi. Rispose, se non erro, l'onorevole Peano che i figli adottivi non era d'uopo indicarli espressamente, perchè già essi, per parificazione che ne fa la legge, erano considerati nella dizione generale di figli legittimi e illegittimi. Ora io ho creduto di dovere con la mia proposta colmare una lacuna della legge.

Vi sono condizioni che, uscendo dal puro e semplice rapporto di filiazione, non hanno però minor diritto di esser prese in gravissima considerazione. Il diritto del sangue spesso è infranto dalla deficienza degli affetti, e noi troviamo famiglie legittimissime decomposte dalla mancanza di questo tessuto connettivo che le stringa in unità organica; troviamo famiglie irregolari nelle quali questo affetto trionfa; troviamo, e il decreto-legge lo riconosce, condizioni tutt'altro che famigliari in cui il vincolo è molto forte tra colui che presta assistenza continua per l'educazione, l'allevamento e il mantenimento e il fanciullo che ha eletto pel suo cuore, per il semplice rapporto di affezione, e io voglio riferirmi così a tutte le adozioni di fatto.

Abbiamo adozioni legittime, e queste sono dalla legge considerate; vi sono poi adozioni di fatto o di figli che hanno viventi i genitori o di figli che non hanno viventi i genitori. Ora questa condizione di cose corrisponde perfettamente alla stessa condizione, che la legge considera, di rapporto di filiazione illegittima. Ora io mi domando: se dobbiamo gratitudine a coloro che, combattendo eroicamente, muoiono per la Patria, in quanto sono i padri di coloro che poi restano derelitti per la loro morte, perchè non dovremmo anche considerare, per il sentimento di gratitudine, questa situazione identica, verso coloro che per elezione affettiva ammisero nella propria famiglia una creatura nata da altri, una creatura che per la loro morte è rimasta abbandonata.

A questo intende soprattutto la mia proposta, cioè a far sì che sia aggiunta alla adozione legittima la adozione di fatto.

Ieri l'onorevole Peano, relativamente a una proposta congenere relativa a chi è il sostegno della famiglia, avvertì che si potrebbe aprire la porta anche alla conside-